

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

12° Anno n. C 147

17 novembre 1969

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Interrogazione scritta n. 133/69 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Applicazione dell'articolo 118 del trattato CEE in materia di intervento della Commissione nei conflitti sociali 1

Interrogazione scritta n. 205/69 dell'on. Leemans alla Commissione e al Consiglio delle Comunità europee

Oggetto: Nuove tecniche dell'informatica 2

Interrogazione scritta n. 207/69 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Trasporto di 200.000 tonnellate di frumento tenero appartenente all'organismo d'intervento italiano 4

Interrogazione scritta n. 209/69 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Relazioni commerciali tra la CEE e l'Argentina 5

Interrogazione scritta n. 210/69 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Lavori del comitato dell'agricoltura del GATT 6

Interrogazione scritta n. 220/69 dell'on. Bading alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Produzione di semi oleosi 7

Interrogazione scritta n. 228/69 dell'on. Vals alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Cooperazione tra il sud del Lussemburgo belga e il nord della Lorena francese... 8

(segue)

Comunicato della Banca europea per gli investimenti

Fornitura e montaggio dell'attrezzatura necessaria per stazioni di trattamento di acque nell'ambito dei progetti di adduzione di acqua potabile ad Ankara ed Istanbul (Vedi pag. 3 di copertina)

Sommario (seguito)

Interrogazione scritta n. 235/69 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Riunioni dei ministri delle finanze degli Stati membri	9
Interrogazione scritta n. 243/69 dell'on. Oele alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Recenti sviluppi in relazione alle distorsioni concorrenziali nel settore cantieristico navale	10
Interrogazione scritta n. 244/69 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Preparazione del «Secondo decennio dello sviluppo» delle Nazioni Unite.....	11
Interrogazione scritta n. 252/69 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Incontro tra dirigenti di organizzazioni dei lavoratori agricoli e del COPA.....	12
Interrogazione scritta n. 258/69 dell'on. Cousté alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Circolazione dei veicoli usati	13
Interrogazione scritta n. 265/69 dell'on. Elsner alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Coordinamento in materia di problemi monetari	14
Interrogazione scritta n. 270/69 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto: Misure di intervento sul mercato del burro in Francia e sul mercato dei cereali nella Repubblica federale di Germania	15
 Corte di giustizia	
Causa 63-69: Ricorso della SA Compagnie française commerciale et financière contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 ottobre 1969.....	16
Causa 64-69: Ricorso della SA Compagnie française commerciale et financière contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 ottobre 1969.....	16
Causa 65-69: Ricorso della SA Compagnie d'approvisionnement, de transport et de crédit contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 ottobre 1969	17

II Atti preparatori

.....

III Informazioni

Commissione

Comunicato	18
Bando di concorso COM/C/25 (Stenodattilografi(e) di lingua italiana)	21
Bando di concorso COM/C/26 (Dattilografi(e) di lingua italiana)	23

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 133/69

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(6 giugno 1969)

Oggetto: Applicazione dell'articolo 118 del trattato CEE in materia di intervento della Commissione nei conflitti sociali

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 260/68 ⁽¹⁾, la Commissione esprime il desiderio che l'interrogante precisi il suo pensiero in materia di intervento della Commissione nei conflitti sociali.

Secondo la stessa Commissione, si potrebbe pensare ad un suo intervento diretto, d'intesa con i governi interessati, qualora dei conflitti sociali, per la loro ampiezza o per i principi in causa, potessero mettere in pericolo la Comunità nel suo insieme o le politiche comunitarie.

La Commissione comunica inoltre di essere sempre disposta ad interporre i propri buoni uffici, qualora il suo intervento venga richiesto da un governo o dalle parti sociali, d'intesa con il governo.

In tal modo la Commissione delimita troppo il suo compito.

L'articolo 118 del trattato statuisce infatti che la Commissione opera nel campo sociale a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che

si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali.

L'attività che l'articolo 118 impone alla Commissione non è in alcun caso limitata ad un suo intervento *d'intesa* con i governi (si potrebbe dire semmai *dopo consultazioni* con i governi). Né si riscontra in alcun caso la limitazione, secondo cui perché la Commissione intervenga in tutte le materie elencate all'articolo 118 debba trovarsi in pericolo la Comunità *nel suo insieme*.

Al contrario, l'articolo 118 contempla tra l'altro espressamente i problemi «che si presentano sul piano nazionale». Ora, un conflitto sociale costituisce quasi sempre, nella fase attuale delle Comunità, un problema sociale che si presenta sul piano nazionale.

Inoltre l'articolo 118, contrariamente al pensiero esposto dalla Commissione, non prevede mai un intervento della medesima *qualora venga richiesto da un governo*, ma presuppone un'attività spontanea della Commissione («A tal fine la Commissione opera ...»). Né si parla nel trattato di un intervento della Commissione su richiesta delle parti sociali, *d'intesa* con il governo.

Preciso dunque il mio pensiero affermando che la Commissione ha il diritto, nel caso di conflitti sociali di una certa entità, di procedere di sua iniziativa ad uno studio sulle cause del conflitto e sulle modalità di porvi fine o di ovviare in futuro a con-

⁽¹⁾ GU n. C 58 del 10. 5. 1969, pag. 2.

flitti del genere. Spetta ad essa inoltre organizzare consultazioni tra le parti interessate o tra queste e terzi. Che poi ciò, per considerazioni politiche e in certe condizioni, sia fatto soltanto d'intesa o dopo consultazioni con le parti sociali o con i governi

interessati è naturale, ma non sussiste alcun obbligo al riguardo.

Condivide la Commissione le considerazioni e la tesi su esposte?

Risposta

(5 novembre 1969)

1. Con la sua risposta all'interrogazione scritta n. 260/68 precedentemente formulata dall'onorevole parlamentare, in cui si chiedeva, fra l'altro, se la Commissione avesse già riflettuto sul modo in cui essa potrebbe intervenire nei conflitti sociali di una certa importanza, in analogia con il suo atteggiamento nei confronti delle crisi monetarie, la Commissione aveva chiesto all'onorevole parlamentare di meglio definire il proprio pensiero per quanto concerne tale presunta analogia.

2. Tralasciando questo aspetto del problema, nella sua nuova interrogazione l'onorevole parlamentare rimprovera ora alla Commissione di farsi un'idea troppo restrittiva dei suoi compiti e di ignorare le possibilità d'azione che le offrirebbe l'articolo 118. Evidentemente si tratta qui di una valutazione diversa del significato dell'espressione «intervento diretto».

È vero che l'articolo 118 attribuisce alla Commissione il compito di promuovere, nel settore sociale, una stretta collaborazione fra gli *Stati membri*: le azioni

del genere, che la Commissione da tempo intraprende, presentano indubbiamente un effettivo interesse e la Commissione condivide d'altra parte le considerazioni che l'onorevole parlamentare ha svolto in merito nella sua nuova interrogazione.

Occorre tuttavia rilevare che tali azioni, espressamente limitate dall'articolo 118 all'elaborazione (sempre «in stretto contatto con gli Stati membri») di studi di pareri nonché all'organizzazione delle consultazioni, è diretta a promuovere la collaborazione *fra* gli Stati membri e non ad arbitrare i conflitti all'interno di detti Stati.

Pur cercando di trarre da questi mezzi limitati tutte le possibilità di azione consentite, la Commissione ritiene che molto difficilmente le azioni in questione possono rappresentare strumenti adeguati per un intervento diretto ed autonomo, che trascendono il testo dell'articolo 118, sia rivolto a comporre i conflitti sociali che sorgono nell'una o nell'altra regione della Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 205/69

dell'on. Leemans

alla Commissione e al Consiglio delle Comunità europee

(1° agosto 1969)

Oggetto: Nuove tecniche dell'informatica

Le nuove tecniche dell'informatica, con utilizzazione generalizzata dell'ordinatore, sono destinate a condizionare in misura sempre crescente l'intera evoluzione economica, in vista di poter disporre delle conoscenze e applicare la ricerca operativa ai settori della promozione, della gestione e del controllo dell'attività economica.

La Commissione e il Consiglio possono dire:

1. se condividono l'opinione che le istituzioni comunitarie debbano adoperarsi per garantire alla Comunità il ruolo di precursore, motore e guida che spetta ad una Comunità destinata ad assumere crescenti responsabilità nella politica economica mondiale;
2. se ritengono che, tra i servizi della Commissione, la Direzione generale per la diffusione delle conoscenze

- debba costituire il fulcro di ogni azione, destinata a consentire all'Europa di partecipare, senza perdere altro tempo, all'evoluzione della vita moderna determinata dalle tecniche più avanzate dell'informatica, già introdotte o da introdurre al più presto nel mercato comune, in armonia con i risultati e i programmi dei paesi terzi all'avanguardia in questo campo;
3. quali disposizioni hanno già preso o intendono prendere per garantire un pieno successo a questa azione fondamentale, e segnatamente:
- a) nella scelta di personale altamente qualificato sul piano scientifico di queste nuove tecnologie;
 - b) nella definizione di programmi comunitari di azione per la promozione, il coordinamento, la gestione diretta e il controllo delle nuove tecniche dell'informatica;
 - c) nell'organizzazione dei servizi, orientandoli sempre più verso l'introduzione di questi sistemi in tutte le azioni di carattere tecnico ed economico, a livello dei governi, delle amministrazioni pubbliche, delle imprese e dei servizi comuni;
 - d) nello stanziamento a bilancio dei crediti necessari per l'attuazione di questa politica comune, destinata a diventare uno dei fondamenti della politica delle strutture della Comunità.
4. Sarebbe utile anche sapere se le misure, prese o da prendere, indicate nei paragrafi precedenti, potrebbero avere delle ripercussioni sul numero degli agenti attualmente in servizio e quali potrebbero essere i mezzi per migliorare le loro qualifiche professionali, in vista della loro utilizzazione per le iniziative da prendere.

Risposta della Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(5 novembre 1969)

1. La Commissione è consapevole della crescente importanza che rivestono le tecniche dell'informazione e condivide l'opinione dell'onorevole parlamentare circa il ruolo e le responsabilità della Comunità e delle sue istituzioni.

2. I vari aspetti delle nuove tecniche dell'informazione interessano vari servizi della Commissione, fra cui un'importante funzione è devoluta a quelli incaricati della diffusione delle conoscenze.

I problemi generali sollevati dall'introduzione di dette tecniche nel complesso del processo economico sono di competenza dei servizi aventi l'incarico di elaborare una politica di ricerca, una politica industriale e, in linea generale, una politica economica comunitaria. Questo compito comprenderà in particolare la formulazione e l'attuazione di una politica comunitaria nell'ambito dell'informatica, sia per quanto riguarda lo «hardware» che il «software».

Le misure intese ad assicurare una migliore disponibilità delle conoscenze dipendono, per il settore nucleare, dai servizi incaricati della loro diffusione.

Questi ultimi, ed in particolare il CID, hanno predisposto un metodo semiautomatico di documentazione, sistematizzando l'applicazione di alcune delle possibilità offerte dall'informatica. L'esperienza acquisita da detti servizi dovrebbe consentire un'estensione della loro azione documentativa, oltre a quella nucleare, ad altri settori prioritari e di intraprendere un'attività d'informazione intesa a potenziare la valorizzazione dei moderni metodi di documentazione nella Comunità, conformemente alla proposta fatta dalla Commissione al Consiglio.

Per quanto riguarda le applicazioni della ricerca operativa l'ente dotato dei requisiti necessari è il servizio del CETIS dello Stabilimento di Ispira del Centro comune di ricerca. In materia d'informatica quest'ultimo sta svolgendo infatti già da vari anni un'attività pratica e metodologica imperniata finora soprattutto sulle necessità del settore nucleare, ma aperta anche alle esigenze di altri settori (in particolare di quelli dell'automazione della documentazione e dei procedimenti amministrativi e gestionali), come previsto nelle proposte formulate nel programma pluriennale della Commissione (cfr. documento COM(69) 350 del 23 aprile 1969).

Dal canto suo il Servizio giuridico sta studiando le possibilità di applicazione dei metodi dell'informatica al diritto comunitario.

⁽¹⁾ La risposta del Consiglio sarà comunicata e pubblicata successivamente.

3. Oltre alle possibilità d'intervento della Commissione, offerte dal trattato CEEA e dall'articolo 55 del trattato CECA, già brevemente accennato nelle risposte al punto n. 2, un quadro comunitario di meditazione e di proposizione è costituito dal gruppo di lavoro «Politica della ricerca scientifica e tecnica», facente capo al Comitato di politica economica a medio termine, cui sono subordinati, fra altri gruppi specializzati, quelli dell'informatica e dell'informazione scientifica e tecnica. Attualmente detti gruppi svolgono un'intensa attività ed hanno già formulato varie proposte che rappresentano un primo passo nel senso auspicato dall'onorevole parlamentare. Dalla proposte formulate o che saranno formulate dai gruppi summenzionati — al cui lavoro la Commissione partecipa attivamente — e dal modo in cui il Consiglio le accoppierà dipendono in primo luogo le risposte e le soluzioni

alle preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare, che la Commissione — sia detto ancora una volta — condivide pienamente.

4. È probabile che l'introduzione ed uso razionale delle nuove tecniche dell'informatica, nel senso auspicato dall'onorevole parlamentare richiederanno un rafforzamento dei servizi di documentazione, nonché un aggiornamento di quanti partecipano a tale azione.

Per il momento non si può tuttavia fornire per quel che riguarda le ripercussioni eventuali di tali disposizioni sul numero del personale addetto, poiché l'impiego di elaboratori, mentre rende disponibili talune persone, può offrire nuove possibilità di azione, il cui concretamento dovrà, in tal caso, formare oggetto di decisioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 207/69

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(8 agosto 1969)

Oggetto: Trasporto di 200.000 tonnellate di frumento tenero appartenente all'organismo d'intervento italiano

1. Può la Commissione spiegare perché durante la settimana dal 22 al 28 maggio 1969 all'organismo d'intervento italiano è stata offerta una notevole quantità di grano tenero (870.000 t) ⁽¹⁾?

2. Quante tonnellate di grano tenero sono state effettivamente trasportate dall'Italia settentrionale e centrale all'Italia meridionale conformemente alla decisione della Commissione citata nella nota?

3. A quanto ammontano, grosso modo, le spese inerenti a tale operazione, che a prima vista appare del tutto inutile? Dette spese sono interamente a carico della Comunità?

4. Per qual ragione si è provveduto ad immagazzinare tale grano solo nell'Italia meridionale, e non in località di qualche altro Stato membro più vicino all'Italia settentrionale?

5. Il fatto che, conformemente all'articolo 2 di detta decisione l'organismo d'intervento italiano possa derogare al piano tracciato negli allegati I e II, concernente le regioni di partenza e di destinazione, non significa, in sostanza, che un organismo nazionale può modificare secondo propri criteri disposizioni comunitarie di applicazione?

6. Per qual ragione ci si è limitati ad esigere che l'organismo d'intervento nazionale informi la Commissione degli eventuali cambiamenti apportati al piano di trasferimento, esibendo i documenti giustificativi?

7. Quale senso ha la presentazione di questi ultimi?

8. Il bando di gara, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, della decisione, viene pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*? In caso negativo, per quale ragione?

⁽¹⁾ Cfr. Decisione della Commissione del 25 giugno 1969 relativa al trasporto di 200.000 tonnellate di frumento tenero appartenente all'organismo d'intervento italiano (GU n. L 168 del 10. 7. 1969, pag. 25).

Risposta*(5 novembre 1969)*

1. Le 870.000 tonnellate di cereali offerte all'intervento corrispondono ai quantitativi che non hanno potuto essere smerciati sul mercato a prezzi superiori a quelli d'intervento durante la campagna e che al termine di essa si trovano ancora immagazzinati.

L'aumento del volume offerto all'intervento per il frumento tenero si spiega soprattutto con il fatto che il raccolto del 1968 ha superato di 500.000 tonnellate quello dell'anno precedente.

2. Conformemente alla decisione della Commissione, 180.000 sono state trasportate dall'Italia settentrionale e centrale all'Italia meridionale.

3. È possibile valutare che le spese di trasporto si aggirino, a seconda dei mezzi di trasporto impiegati (autocarro, ferrovia, nave), attorno alle 17-27 unità di conto per tonnellate.

Le spese connesse a tale operazione sono imputabili al FEAOG, a norma delle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 787/69 ⁽¹⁾.

Il conto che gli organismi d'intervento devono stabilire, conformemente al suddetto regolamento, è addebitato delle spese eleggibili.

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 4.

D'altro canto, la Commissione non condivide, per i motivi esposti nei considerando della sua decisione del 25 giugno 1969, il punto di vista dell'onorevole parlamentare circa il carattere del tutto inutile dell'operazione in oggetto.

4. La saturazione delle capacità d'immagazzinamento degli Stati membri più vicini all'Italia settentrionale non ha consentito di effettuare un trasporto del cereale verso tali regioni.

5. e 6. La possibilità di derogare al piano tracciato viene valutata nel contesto comunitario.

L'eventuale deroga ha lo scopo di consentire l'utilizzazione di possibilità di trasporto o di immagazzinamento a costi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione del piano iniziale. In tale prospettiva la Commissione non ha ritenuto necessario fissare all'organismo d'intervento italiano obblighi diversi da quelli contenuti all'articolo 2, paragrafo 2, della suddetta decisione.

7. La presentazione dei documenti giustificativi è stata ritenuta utile per poter controllare la fondatezza di un'eventuale deroga.

8. L'urgenza con cui si è dovuto procedere all'evacuazione dei magazzini, a seguito dell'arrivo del nuovo raccolto, non ha consentito all'organismo d'intervento italiano di indire un bando di gara relativo ai trasporti in oggetto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 209/69**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(8 agosto 1969)*

Oggetto: Relazioni commerciali tra la CEE e l'Argentina

Nel «Bollettino delle Comunità europee», n. 5 del maggio 1969, a pagina 76, si legge che «la Commissione guarda con interesse alla proposta argentina di aprire negoziati commerciali» con la Comunità. Al

riguardo, essa ha avviato delle «conversazioni esplorative», terminate le quali presenterà una relazione al Consiglio.

Può la Commissione render noto in proposito:

1. Con chi si sono svolte tali conversazioni esplorative.

2. Se essa ha già presentato al Consiglio una relazione in merito.
3. Come essa giudichi le possibilità di giungere, attraverso conversazioni relative agli scambi commerciali tra la Comunità e l'Argentina, a sostituire gli accordi commerciali conclusi tra quest'ultima e gli Stati membri con un accordo generale della Comunità, operazione che, secondo l'espressione usata dal «Bollettino», «dovrà comunque essere effettuata nel quadro della graduale realizzazione della politica commerciale comune».
4. Che cosa si debba intendere per raggiungimento di un accordo generale della Comunità «nel quadro della graduale realizzazione della politica commerciale comune».

Risposta

(5 novembre 1969)

1. e 2. La Commissione informa l'onorevole parlamentare che le conversazioni esplorative con l'Argentina, menzionate nella comunicazione della Commissione al Consiglio del 21 marzo 1969, non sono ancora iniziate, poiché le autorità argentine hanno espresso il desiderio di disporre di un certo periodo di preparazione.

3. Per quanto riguarda le possibilità di «comunitarizzare» gli accordi commerciali degli Stati membri con l'Argentina, la Commissione ritiene che esse debbano concretarsi in occasione di un negoziato commerciale con tale paese.

Alla vigilia di conversazioni esplorative con la missione

argentina, non è però possibile anticipare l'orientamento che tale negoziato potrebbe assumere.

4. La «comunitarizzazione» degli accordi commerciali degli Stati membri consiste nel trasporre le materie commerciali in essi contemplate negli accordi comunitari di cui è prevista la negoziazione. Questo principio è stato confermato dal Consiglio nella sua decisione del 15 settembre 1969 relativa al tacito rinnovo oltre la fine del periodo transitorio di taluni accordi commerciali stipulati da Stati membri con paesi terzi ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1969, pag. 9.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 210/69

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(8 agosto 1969)

Oggetto: Lavori del comitato dell'agricoltura del GATT

Nel «Bollettino delle Comunità europee» n. 5, del maggio 1969, si comunica a pag. 77 che il comitato dell'agricoltura del GATT ha deciso di calcolare con la massima precisione possibile la incidenza (e non gli effetti) di tutte le misure all'importazione e all'esportazione (sovvenzioni, crediti, sistemi di doppio prezzo, ecc.), nonché tutti gli ostacoli diretti o indiretti all'importazione, sia che si tratti di dazi doganali, prelievi, restrizioni quantitative, monopoli, sia che si tratti di

misure di politica interna aventi un'incidenza sulle importazioni, quali i «premi di complemento».

1. Può la Commissione spiegare che cosa si deve intendere per calcolo dell'*incidenza* di queste misure, indipendentemente dai loro *effetti*?
2. Che cosa si deve intendere per «premi di complemento» all'importazione?
3. È possibile considerare questa analisi come uno studio sull'«ammontare degli aiuti» su cui la Commissione aveva presentato in precedenza delle proposte nel quadro del GATT?

Risposta*(5 novembre 1969)*

1. Nel caso in esame, il calcolo dell'incidenza ha lo scopo di esprimere, quando possibile, in termini numerici, le misure in questione, a differenza della valutazione dei loro effetti, che dipende dal contesto in cui vengono situate dette misure.

2. Per «premi di complemento» bisogna intendere le misure di politica interna che possono avere un'incidenza sulle importazioni e mediante versamenti diretti agli agricoltori consentono di garantire a questi ultimi

un livello di prezzo prestabilito per i loro prodotti, qualunque sia il prezzo ottenuto sul mercato.

3. Detta analisi non può essere definita come uno studio sull'«ammontare degli aiuti», su cui la Comunità aveva precedentemente presentato proposte nell'ambito del GATT. Si può tuttavia ritenere che qualora si volesse procedere a tale studio, detta analisi ne costituirebbe uno degli elementi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 220/69**dell'on. Bading****alla Commissione delle Comunità europee***(22 agosto 1969)*

Oggetto: Produzione di semi oleosi

Secondo le informazioni interne di statistica agraria comunicate dall'Istituto statistico delle Comunità europee, la produzione di semi oleosi (colza, ravizzone, papavero, ecc.) è salita, dal 1966 al 1968, da 492.000 a 691.000 tonnellate, il che è da attribuirsi a un aumento delle aree coltivabili da 273.700 a 352.000 ettari.

Tale aumento del volume della produzione corrisponde a un aumento della domanda o va attribuito alla struttura dei prezzi?

Risposta*(5 novembre 1969)*

Le cifre menzionate dall'onorevole parlamentare si riferiscono all'insieme della produzione di semi oleosi, quantunque l'aumento in oggetto si spieghi essenzialmente con lo sviluppo della produzione dei semi di colza e di ravizzone. Tale aumento è dovuto, da una parte, a un aumento dei rendimenti unitari, passati da 18,5 quintali per ettaro nel 1966 a 20,6 quintali per

ettaro in media nel 1967 e nel 1968, e, dall'altra, a un'estensione delle aree coltivabili.

Nella sua relazione sulla situazione dell'agricoltura e dei mercati agricoli del 18 dicembre 1968 la Commissione ha dichiarato che quantunque sia difficile effettuare un raffronto fra i prezzi comunitari e quelli ottenuti dai produttori prima dell'entrata in vigore dell'orga-

nizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, si può ritenere che i prezzi fissati dal Consiglio allo stesso livello per le campagne 1967/1968 e 1968/1969 garantiscano ai produttori una remunerazione superiore a quella ottenuta in passato. Sullo sviluppo della produzione sembra però incidere, più che un miglioramento della remunerazione, il rapporto fra i prezzi dei semi di colza e di girasole e quelli degli altri prodotti agricoli che, nell'avvicendamento delle colture, sono in concorrenza con tali semi (grano, barbabietola).

Parallelamente all'aumento della produzione, si può costatare un corrispondente aumento della domanda, il che si traduce chiaramente in un aumento delle importazioni e in una diminuzione delle esportazioni dei semi in oggetto.

Nella campagna 1966/1967 le importazioni di semi di colza e di ravizzone sono infatti ammontate a 196.000 tonnellate e nella campagna 1967/1968 a 241.000 tonnellate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 228/69

dell'on. Vals

alla Commissione delle Comunità europee

(27 agosto 1969)

Oggetto: Cooperazione tra il sud del Lussemburgo belga e il nord della Lorena francese

Qualche anno fa la Commissione della Comunità economica europea aveva rivolto ai governi francese e belga una raccomandazione volta a favorire lo sviluppo della cooperazione tra il sud del Lussemburgo belga e il nord della Lorena francese ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. 97 del 27. 6. 1963, pag. 1796/63.

Erano stati presi dei contatti tra le autorità responsabili, sia a livello nazionale che a livello locale.

Può dire la Commissione se tali contatti sono proseguiti e quali risultati hanno avuto?

La Commissione considera tuttora di attualità tale problema ed è disposta a intraprendere le azioni necessarie per dare un contenuto sempre più concreto alla raccomandazione citata?

Risposta

(5 novembre 1969)

1. La Commissione delle Comunità europee ricorda all'onorevole parlamentare che a seguito della raccomandazione da essa rivolta nel 1963 ai governi francese e belga, un negoziato bilaterale è stato avviato fra i due governi fin dal 1963 per studiare le possibilità di cooperazione in materia di forniture d'acqua. A seguito di tale negoziato, in cui la Commissione era stata rappresentata da un osservatore, si è accertato che la Lorena poteva coprire i suoi fabbisogni d'acqua senza ricorrere a forniture del Belgio.

Considerato che, nello spirito della summenzionata raccomandazione, la cooperazione fra le due regioni

dipendeva in ampia misura dalle possibilità di forniture d'acqua, gli altri aspetti della cooperazione sono passati in secondo piano. In realtà, salvo una modesta realizzazione in un settore dell'industria alimentare, la cooperazione tra le due regioni non ha fatto alcun progresso dopo la raccomandazione 1963.

2. Da allora, la situazione si è modificata al punto che è opportuno rivedere tutto l'insieme della politica di sviluppo di queste regioni.

Contatti sono stati stabiliti fra le autorità responsabili della regione frontaliere interessata, nel quadro di una

«Commission interrégionale Semois-Moselle-Sarre». In questi contatti vengono esaminati i vari aspetti della sistemazione del territorio e della politica economica regionale.

La Commissione delle Comunità europee si adopera per impiegare al più presto i mezzi d'azione di politica regionale idonei a facilitare soluzioni concrete per i suddetti problemi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 235/69

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(29 agosto 1969)

Oggetto: Riunioni dei ministri delle finanze degli Stati membri

A complemento della sua risposta all'interrogazione scritta n. 119/69 ⁽¹⁾ può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti che figurano già in parte in detta interrogazione:

1. In quale veste partecipa la Commissione alle riunioni che vengono tenute ad intervalli regolari dai ministri delle finanze degli Stati membri delle

Comunità europee? I rappresentanti della Commissione sono soliti assistere all'intera riunione oppure soltanto a parte di essa? Quale criterio viene seguito al riguardo?

2. È la Commissione d'accordo sul fatto che problemi riguardanti le Comunità vengano discussi in sua assenza nel corso di tali riunioni?

3. Non ritiene la Commissione auspicabile che i ministri delle finanze inseriscano in futuro queste riunioni nelle attività del Consiglio inteso come organo comunitario dell'Europa in via d'integrazione?

⁽¹⁾ GU n. C 102 del 4. 8. 1969, pag. 12.

Risposta

(5 novembre 1969)

1. e 2. I rappresentanti della Commissione partecipano in detta veste alle riunioni dei ministri delle finanze e assistono ogni volta all'intera riunione. Non è quindi possibile che problemi riguardanti la Comunità siano esaminati in assenza di rappresentanti della Commissione.

3. Come è stato indicato nella risposta all'interrogazione n. 125/69 dell'onorevole parlamentare ⁽¹⁾, le riunioni dei ministri delle finanze hanno carattere di incontri ufficiosi limitati ad uno scambio di vedute e di informazioni. L'esperienza ha dimostrato l'utilità di detti incontri ufficiosi che non si confondono in alcun modo con l'attività del Consiglio.

⁽¹⁾ GU n. C 94 del 19. 7. 1969, pag. 21.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 243/69

dell'on. Oele

alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1969)

Oggetto: Recenti sviluppi in relazione alle distorsioni concorrenziali nel settore cantieristico navale

1. È esatto che la situazione sul mercato delle costruzioni navali e quella dei cantieri navali nella Comunità mostrano i segni di una tendenza favorevole a seguito della domanda fortemente crescente di navi e del conseguente aumento del numero di commesse navali ai cantieri della Comunità?

2. Quali sono le conseguenze di questa evoluzione per la competitività dei cantieri navali della Comunità sul mercato internazionale delle costruzioni navali. Bisogna ammettere che, conformemente alla direttiva del Consiglio approvata il 28 luglio 1969 ⁽¹⁾, il pregiudizio subito dai cantieri navali in seguito alle

distorsioni di concorrenza, possa essere sempre valutato, come nella proposta della Commissione di alcuni anni fa, al 10 % del prezzo indicato nel contratto per la vendita di navi nuove o per taluni lavori di trasformazione? Su che cosa si fonda tale punto di vista?

3. Come può la Commissione spiegare tale persistenza nelle corsa al sovvenzionamento visto il miglioramento della situazione congiunturale nel mercato delle costruzioni navali?

4. Può la Commissione impegnarsi a riferire al Parlamento europeo quanto prima — e ad esempio nella sua relazione annuale per il 1969 — sulla situazione del mercato cantieristico navale e sulle distorsioni concorrenziali che ne potrebbero eventualmente derivare per il settore delle costruzioni navali della Comunità, in modo da contribuire così alla rapida soppressione delle sovvenzioni superflue?

⁽¹⁾ GU n. L 206 del 15. 8. 1969, pag. 25.

Risposta

(5 novembre 1969)

1. È esatto che il portafoglio-ordini del settore cantieristico della Comunità ha avuto un andamento favorevole a seguito del forte aumento della domanda.

2. Nel quadro dell'evoluzione di cui al punto 1 i cantieri della Comunità hanno potuto aumentare recentemente la loro partecipazione relativa al mercato internazionale delle costruzioni navali.

Tale evoluzione favorevole si manifesta tuttavia soltanto da qualche mese. Le statistiche relative alle commesse sono d'altronde troppo poco dettagliate per poter trarne valide previsioni in tutti i casi della futura attività dei cantieri navali. Infine e soprattutto, un aumento del numero delle commesse non significa necessariamente un miglioramento della redditività dei cantieri navali, sulla quale agiscono vari altri fattori. È quindi prematuro trarre fin d'ora conclusioni sulla posizione concorrenziale dei cantieri navali della Comunità.

È inoltre da tener presente che non esiste alcun rapporto tra il miglioramento generale subentrato nel portafoglio ordini del settore cantieristico mondiale e le artificiose distorsioni concorrenziali provocato da taluni paesi terzi. Queste ultime persistono ancora oggi, malgrado l'alta congiuntura. Sarebbe quindi parimenti infondato trarre conclusioni sulla direttiva adottata dal Consiglio, il 28 luglio 1969 ⁽¹⁾, basandosi soltanto sull'attuale situazione del portafoglio-ordini dei cantieri navali della Comunità.

3. È esatto che nel passato si poteva parlare di una corsa al sovvenzionamento in materia di costruzioni navali. Oggi però non è più così. Due motivi hanno in proposito peso determinante; da una parte, la situazione generale più favorevole del mercato delle costruzioni navali per cui da qualche tempo, le sovvenzioni

⁽¹⁾ GU n. L 206 del 15. 8. 1969, pag. 25.

hanno subito aumenti e dall'altra, ancor più importante, tra i paesi costruttori navali sembra delinearsi un accordo generale per porre fine alla corsa al sovvenzionamento. Sul piano mondiale ciò s'è concretato in una risoluzione e in una raccomandazione del Consiglio dell'OCSE; la soluzione trovata sul piano comunitario, cioè la direttiva summenzionata, si ispira alla stessa finalità.

4. Unitamente ai rappresentanti degli Stati membri, la Commissione continuerà a seguire con attenzione l'evoluzione del mercato delle costruzioni navali, nonché quella delle distorsioni concorrenziali provocate da taluni paesi terzi su detto mercato e ne informerà il Parlamento europeo non appena i problemi in questione avranno subito a mio avviso cambiamenti significativi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 244/69

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(5 settembre 1969)

Oggetto: Preparazione del «Secondo decennio dello sviluppo» delle Nazioni Unite

1. Quale deve essere, secondo la Commissione, il contributo delle Comunità europee al «Secondo decennio dello sviluppo» in preparazione nella commissione economica ampliata del consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite?
2. Che cosa ha fatto finora la Commissione per definire l'atteggiamento delle Comunità europee nei confronti del «Secondo decennio dello sviluppo»?
3. Qual è, secondo la Commissione, la funzione dell'UNCTAD nella preparazione del «Secondo decennio dello sviluppo»?

Risposta

(5 novembre 1969)

1. La Comunità economica europea in quanto tale non è stata finora invitata a partecipare ai lavori del Comitato preparatorio per il secondo decennio. Essa contribuisce tuttavia alla preparazione di tale decennio nel quadro di altri organi competenti delle Nazioni Unite, in particolare dell'UNCTAD e del Comitato per la pianificazione dello sviluppo, in cui è regolarmente rappresentata.

La Commissione ritiene che per le questioni che rientrano effettivamente o in modo prevedibile nella competenza comunitaria, la Comunità debba adoperarsi affinché, nel secondo decennio, sia dato seguito alle

raccomandazioni e risoluzioni da essa approvate, in particolare nel quadro dell'UNCTAD. D'altra parte, si potrebbe altresì cercare di definire, in materia di sviluppo, vari obiettivi suscettibili di essere raggiunti dai governi, sia in via autonoma, sia sotto forma di azioni concertate nel quadro dei meccanismi multilaterali in atto.

2. Durante le discussioni che si stanno svolgendo in varie sedi competenti delle Nazioni Unite per definire un certo numero di obiettivi e mettere a punto le misure necessarie alla loro attuazione, la Commissione:

- vigila, d'intesa con gli Stati membri, affinché le posizioni adottate dalla Comunità per le questioni comunitarie siano sostenute in dette sedi;
 - cerca di contribuire all'armonizzazione e al coordinamento delle posizioni degli Stati membri per le altre questioni.
3. Conformemente alla risoluzione 2411 (XXIII) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'UNCTAD deve contribuire alla preparazione del secondo decennio adoperandosi per giungere ad un accordo, il più possibile ampio, sulle importanti questioni rimaste insolute alla seconda conferenza, e che vertono su materie di sua competenza, come definita in particolare nella risoluzione 1995 (XIX) dell'Assemblea generale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 252/69

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(8 settembre 1969)

Oggetto: Incontro tra dirigenti d' organizzazioni dei lavoratori agricoli e del COPA

Può rendere noti la Commissione i risultati dell'incontro tra i dirigenti di organizzazioni dei lavoratori agricoli e del COPA, cui essa accenna alla pagina 53 del suo « Bollettino delle Comunità europee » del mese di giugno 1969?

Risposta

(5 novembre 1969)

I colloqui fra i dirigenti delle organizzazioni dei lavoratori e del COPA intesi ad esaminare la possibilità di stipulare un accordo comunitario sulla durata del lavoro nel settore dell'allevamento non sono ancora approdati a un risultato concreto e saranno proseguiti nei prossimi mesi.

Per il momento non è quindi possibile fornire informazioni complementari, dopo quelle pubblicate nel Bollettino delle Comunità europee del giugno 1969. La Commissione non mancherà di informare, come ha sempre

fatto, gli ambienti interessati, non appena lo consentirà lo stato dei negoziati.

L'onorevole parlamentare può peraltro essere certo che se il Bollettino delle Comunità europee contiene, nella fattispecie, soltanto informazioni sommarie, ciò si spiega col fatto che la Commissione, sapendo trattarsi di negoziati che i dirigenti delle organizzazioni professionali hanno liberamente avviato, ha ritenuto suo dovere rispettare il carattere riservato dei colloqui per non comprometterne il normale svolgimento.

COMUNITÀ EUROPEE

LA COMMISSIONE

Divisione Assunzioni e Carriere

Concorso COM/

ATTO DI CANDIDATURA

Rispondere a tutte le domande. Scrivere eventualmente «nulla». Non lasciare risposte in bianco, nè tracciare una linea (—) invece della risposta. Compilare a macchina o a stampatello con inchiostro NERO.

1. Cognome: Nome: Eventuale secondo nome: Eventualmente cognome da nubile:

.....
.....

2. Indirizzo per la corrispondenza: N. di telefono:

.....

3. Residenza stabile:

.....

4. Luogo di nascita: Data di nascita: Nazionalità di origine:

.....

Nazionalità attuale (in caso di duplice nazionalità, indicarle entrambe):

.....

5. Sesso (segnare con una × la casella corrisp.): 6. Stato civile (segnare con una × la casella corrisp.):

MASCHILE
☐

FEMMINILE
☐

CELIBE (NUBILE)
☐

CONIUGATO/A
☐

VEDOVO/A
☐

DIVORZIATO/A
☐

SEPARATO/A
☐

7. Ha familiari a carico?

SI ☐

NO ☐

In caso affermativo, fornire le indicazioni seguenti:

Nome	Età	Grado di parentela	Nome	Età	Grado di parentela
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					

8. Situazione militare:

9. Indirizzo e professione dei genitori:

10. Attività professionale del coniuge:

(Compilare a macchina o a stampatello con inchiostro NERO)

Fotografia recente,
formato tessera
(dimensioni massime
5 cm x 5 cm)

11. L'aspirante ha parenti o congiunti impiegati presso i servizi delle istituzioni delle Comunità europee?

SI ☐ NO ☐

In caso affermativo, indicare cognome, nome, grado di parentela e mansioni esplicate

12. Titolo di studio (fornire particolari esaurienti nelle caselle che seguono)

(A) Istituti superiori d'insegnamento (università o insegnamento equipollente):

Nome e luogo dell'istituto	Anni di studio		Diplomi e titoli universitari conseguiti	Materie principali
	dal	al		

(B) Scuole frequentate dopo l'età di 14 anni (ad esempio: istruzione secondaria, istruzione primaria superiore, istruzione tecnica professionale o simile, da precisare nella colonna «tipo»):

Nome e luogo della scuola	Tipo della scuola	Anni di studio		Certificati e diplomi conseguiti
		dal	al	

13. Pubblicazioni importanti (indicare soprattutto i lavori aventi un rapporto diretto con l'impiego cui si aspira; se necessario, allegare un foglio supplementare):

14. Conoscenze linguistiche:

Conoscenze linguistiche:		LETTA			SCRITTA			PARLATA		
	Lingua materna	Molto bene	Bene	Discreta	Molto bene	Bene	Discreta	Molto bene	Bene	Discreta
Tedesco Francese Italiano Olandese Altre lingue										

15. Conoscenze stenodattilografiche (indicare la velocità al minuto, precisando se si tratta di parole, sillabe o battute):

	TEDESCA	FRANCESE	ITALIANA	OLANDESE	ALTRE LINGUE
Dattilografia					
Stenografia					
Stenotipia					

Tipo di macchina abitualmente utilizzata: meccanica - elettrica

Tipo di tastiera abitualmente utilizzata:

(Compilare a macchina o a stampatello con inchiostro NERO)

16. **IMPIEGHI PRECEDENTI:** Partendo dall'impiego attuale, indicare nell'ordine cronologico invertito tutti i posti occupati durante gli ultimi dieci anni, come pure ogni altra esperienza lavorativa di rilievo acquisita prima di tale periodo e che, a giudizio dell'aspirante, possa essere utile per la valutazione dello stato di servizio. Utilizzare una casella per ogni posto occupato, allegando se necessario dei fogli supplementari.

1 POSTO ATTUALE OD ULTIMO POSTO OCCUPATO			
DURATA		STIPENDIO ANNUO NETTO	
DAL	AL	INIZIALE	FINALE
DEFINIZIONE ESATTA DELLE MANSIONI ESPLICATE:			
NOME DEL DATORE DI LAVORO:			
INDIRIZZO COMPLETO DEL DATORE DI LAVORO:			
DESCRIZIONE DEL LAVORO SVOLTO ⁽¹⁾ :			
TERMINE DI PREAVVISO:			
Possiamo chiedere sin d'ora informazioni al suo attuale datore di lavoro?			☐ SI ☐ NO
MOTIVI DELL'ABBANDONO DELL'IMPIEGO:			
3 DURATA		STIPENDIO ANNUO NETTO	
DAL	AL	INIZIALE	FINALE
DEFINIZIONE ESATTA DELLE MANSIONI ESPLICATE:			
NOME DEL DATORE DI LAVORO:			
INDIRIZZO COMPLETO DEL DATORE DI LAVORO:			
DESCRIZIONE DEL LAVORO SVOLTO ⁽¹⁾ :			
MOTIVI DELL'ABBANDONO DELL'IMPIEGO:			

[illegible]

(¹) **Precisare la città in cui l'aspirante lavora (o ha lavorato), qualora sia diversa da quella in cui ha sede la ditta indicata.**

(Compilare a macchina o a stampatello con inchiostro NERO)

17. Natura dell'impiego sollecitato:

.....

18. L'aspirante accetterebbe di essere destinato, per ragioni di servizio, in un paese diverso da quello di cui ha la cittadinanza?

SI ☐ NO ☐

In caso affermativo, in quale(i) paese(i) della Comunità? ⁽¹⁾

.....

19. Soggiorni importanti all'estero (anni, paesi visitati, motivo del soggiorno):

.....

20. Il candidato ha già partecipato a dei concorsi banditi dalle Comunità europee? SI ☐ NO ☐

.....

21. Decorazioni e titoli:

22. Attività sociali e sportive:

23. Attitudini e preferenze particolari:

24. Riferenze: Indicare il nome e l'indirizzo di tre persone che non abbiano legami di parentela con l'aspirante e possano fornire informazioni sulla sua moralità e capacità.

NOME COMPLETO	INDIRIZZO COMPLETO (NUMERO DI TELEFONO, se noto)	ATTIVITA' O PROFESSIONE (da precisare)
.....		
.....		
.....		
.....		

25. Condanne e sanzioni amministrative:

.....

Io sottoscritto/a dichiaro sul mio onore che le informazioni sopra fornite sono, per quanto mi è noto, veridiche e complete.

Dichiaro sul mio onore di soddisfare alle seguenti condizioni:

1) godere dei diritti civili;

2) essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari.

Mi impegno a produrre, non appena saranno richiesti, gli atti di stato civile, i diplomi, certificati o documenti relativi alle dichiarazioni di cui sopra.

Sono a conoscenza del fatto che false dichiarazioni od omissioni, sia pure involontarie, da parte mia, possono comportare l'annullamento della candidatura.

Accetto di sottopormi alla prescritta visita medica, preliminare a qualsiasi assunzione.

.....
(Data)

.....
(Firma)

⁽¹⁾ Attualmente gli Stati membri sono:
la Repubblica federale di Germania, il Belgio, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 258/69

dell'on. Cousté

alla Commissione delle Comunità europee

(10 settembre 1969)

Oggetto: Circolazione dei veicoli usati

Si domanda alla Commissione se le legislazioni dei singoli Stati membri contemplino il divieto di circolazione per i veicoli in servizio da un certo numero di anni.

L'interrogante desidererebbe inoltre sapere se nei grandi paesi moderni con una circolazione stradale intensa

esistano siffatti divieti, sia nei confronti dei veicoli privati che di quelli industriali.

Egli domanda anche se siano in corso studi, promossi dalla Commissione, allo scopo di migliorare la sicurezza della circolazione stradale grazie all'impiego di veicoli in perfette condizioni di funzionamento e se la Commissione sia in procinto di prendere iniziative in questo settore.

Risposta

(5 novembre 1969)

1. La Commissione delle Comunità europee precisa all'onorevole parlamentare che nessuna legislazione degli Stati membri contempla un divieto di circolazione per i veicoli in servizio da un certo numero d'anni, purché, ovviamente, tali veicoli siano conformi alle prescrizioni tecniche vigenti nei singoli Stati.

Si richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che tutti gli Stati membri dispongono di servizi d'ispezione degli autoveicoli che effettuano un severissimo controllo tecnico di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone o di merci, appunto per garantire la conformità di tali veicoli alle prescrizioni tecniche nazionali.

Tale controllo è obbligatorio per tutti i veicoli che abbiano raggiunto una certa età — variabile a seconda degli Stati membri — a decorrere dalla data della prima immatricolazione. Il controllo è periodico, ma la periodicità può variare a seconda degli Stati. Le condizioni tecniche prescritte sono analoghe e riguardano tutti gli elementi essenziali della sicurezza del veicolo da mantenere in servizio.

In pratica, queste misure di controllo contribuiscono a eliminare dalla circolazione i veicoli troppo usati, dato che il crescente costo delle riparazioni e delle

rimesse a nuovo induce facilmente il proprietario a rinunciare a mantenere in servizio un veicolo troppo usato.

2. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, non esistono nei grandi paesi moderni, con una circolazione stradale intensa, espliciti divieti, né nei confronti dei veicoli privati né di quelli industriali.

La Commissione delle Comunità europee è consapevole della necessità di impiegare ogni mezzo per migliorare la sicurezza stradale, come ha già avuto occasione di precisare all'onorevole parlamentare nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 206/69 ⁽¹⁾.

A tale riguardo, l'armonizzazione sul piano comunitario delle regolamentazioni concernenti l'ispezione tecnica, partendo dal livello più alto delle disposizioni nazionali vigenti, deve costituire uno degli obiettivi da prendere in considerazione nei lavori relativi al miglioramento della sicurezza stradale iniziati dai servizi della Commissione.

⁽¹⁾ GU n. C 141 del 30. 10. 1969, pag. 5.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 265/69

dell'on. Elsner

alla Commissione delle Comunità europee

(16 settembre 1969)

Oggetto: Coordinamento in materia di problemi monetari

È esatto, come riferiscono alcuni giornali tedeschi, che il presidente della Commissione delle Comunità europee, Jean Rey, in occasione della sua recente visita nella Repubblica federale, ha dichiarato al Cancelliere federale che una rivalutazione del marco tedesco non sarebbe auspicabile?

In caso affermativo, a nome di chi ha rilasciato questa dichiarazione il sig. Rey? Poiché le decisioni della Commissione possono essere adottate soltanto a mag-

gioranza, l'interrogante chiede alla Commissione quando sia stata presa una siffatta decisione.

Qualora tale decisione non sia stata presa, qual è l'opinione del vicepresidente della Commissione responsabile per le questioni monetarie ed economiche, Raymond Barre, a proposito di una rivalutazione del marco tedesco? La dichiarazione fatta dal sig. Rey nel corso della sua visita nella Repubblica federale contraddice infatti l'opinione espressa alcuni mesi or sono dinanzi al Parlamento europeo dal sig. Barre, secondo cui si dovrebbe cercare di coordinare rivalutazioni e svalutazioni delle monete della CEE. Questo coordinamento non sarebbe stato già possibile al momento della svalutazione del franco francese?

Risposta

(5 novembre 1969)

Il presidente della Commissione si è imposto come norma di non pubblicare dichiarazioni ufficiali in occasione di visite ad un capo di Stato. Tale norma è stata applicata anche in occasione della sua visita a Bonn. Se rispondendo quindi al quesito posto nel primo paragrafo dell'interrogazione presentata dall'on. parlamentare, si verrebbe ad infrangere in pratica detto principio.

Il presidente ha ovviamente evitato ogni inframezzenza nei problemi che durante la campagna elettorale for-

mavano oggetto di discussione anche nell'ambito tedesco elettorale.

Il punto di vista della Commissione, quale esposto il 6 maggio 1969 a Strasburgo dal sig. Barre in risposta ad un'interrogazione orale della commissione economica ⁽¹⁾, non è cambiato.

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo n. 114 — maggio 1969, pag. 30-35.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 270/69

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(19 settembre 1969)

Oggetto: Misure di intervento sul mercato del burro in Francia e sul mercato dei cereali nella Repubblica federale di Germania

Per quale motivo i Comitati di gestione competenti non hanno emesso alcun parere sulla decisione della Commissione del 1° agosto 1969 relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro in possesso dell'organismo d'intervento francese ⁽¹⁾ e sulla decisione della Commissione del 5 agosto 1969 che autorizza la Repubblica federale di Germania ad adottare misure particolari d'intervento nel settore dei cereali ⁽²⁾?

⁽¹⁾ GU n. L 220 dell'1. 9. 1969, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 220 dell'1. 9. 1969, pag. 28.

Risposta

(5 novembre 1969)

I progetti di misure che figurano nelle decisioni menzionate dall'onorevole parlamentare sono stati oggetto di un'approfondita discussione in seno ai comitati di gestione competenti. Al termine della discussione, il presidente ha sottoposto i progetti al voto del comitato.

Non essendo stata raggiunta la maggioranza di 12 voti prevista rispettivamente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 ⁽¹⁾ e all'articolo 26,

paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE ⁽²⁾, il presidente ha constatato la mancata formulazione di un parere da parte del comitato.

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che i lavori del comitato di gestione hanno un carattere riservato e che quindi non le è possibile precisare la sua risposta circa lo svolgimento della discussione in seno ai comitati.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

CORTE DI GIUSTIZIA

Ricorso della SA Compagnie française commerciale et financière contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 ottobre 1969

(Causa 63-69)

Il 20 ottobre 1969, la SA Compagnie française commerciale et financière — con l'avv. André Vidart, patrocinante in Cassazione, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 34 B IV, rue Philippe II — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorso è diretto contro:

1. La fissazione a 81,87 FF la tonnellata dell'importo compensativo per la farina di frumento o di spelta (voce 11.01 A della tariffa doganale) di cui all'allegato contemplato dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1670/69 della Commissione, in data 22 agosto 1969 (relativo a talune misure da adottare nei settori dei cereali e del riso in seguito alla svalutazione del franco francese), il quale articolo stabilisce che le sovvenzioni concesse dalla Francia all'importazione e gli importi di compensazione da essa riscossi all'esportazione sono fissati nell'allegato stesso.
2. L'articolo 6 di detto regolamento, il quale fissa al 25 agosto 1969 la data della propria entrata in vigore, ma stabilisce che gli articoli 2—4 hanno effetto dall'11 agosto 1969.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

Annulare le decisioni impugnate, con tutte le conseguenze di diritto e spese.

Statuire che la Commissione deve adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della pronunzianda sentenza, con le stesse conseguenze di diritto.

In subordine, disporre tutti i provvedimenti istruttori necessari ai fini di cui sopra.

Ricorso della SA Compagnie française commerciale et financière contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 ottobre 1969

(Causa 64-69)

Il 22 ottobre 1969, la SA Compagnie française commerciale et financière — con l'avv. André Vidart, patrocinante in Cassazione, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 34 B IV, rue Philippe II — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorso è diretto contro:

1. L'articolo 2, n. 1, lettera a), 2° comma, del regolamento (CEE) n. 1660/69 della Commissione, in data 22 agosto 1969 (relativo a talune misure da adottare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese), il quale stabilisce che «nel caso in cui la restituzione possa essere fissata in precedenza, non si applicano le disposizioni del comma di cui sopra, qualora sia stato fatto uso di tale possibilità».
2. L'articolo 3 di detto regolamento il quale fissa al 25 agosto 1969 la propria entrata in vigore, ma stabilisce che gli articoli 1 e 2 — in altre parole il regolamento nel suo complesso — hanno effetto dall'11 agosto 1969.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

Annulare le decisioni impugnate, con tutte le conseguenze di diritto e spese.

In subordine, disporre tutti i provvedimenti necessari ai fini di cui sopra.

Ricorso della SA Compagnie d'approvisionnement, de transport et de crédit contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 ottobre 1969

(Causa 65-69)

Il 22 ottobre 1969 la SA Compagnie d'approvisionnement, de transport et de crédit — con l'avv. André Vidart, patrocinante in Cassazione, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 34 B IV, rue Philippe II — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorso è diretto contro:

La fissazione a 58,49 FF la tonnellata della sovvenzione (o importo compensativo) per il frumento tenero e il frumento segalato (voce 10.01 A della tariffa doganale) di cui all'allegato contemplato dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1670/69 della Commissione, in data 22 agosto 1969 (relativo a talune misure da adottare nei settori dei cereali e del riso in seguito alla svalutazione del franco francese), il quale articolo stabilisce che le sovvenzioni concesse dalla Francia all'importazione e gli importi di compensazione da essa riscossi all'esportazione sono fissati nell'allegato stesso.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

Annulare la decisione impugnata, con tutte le conseguenze di diritto e spese.

Statuire che la Commissione deve adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della pronunzianda sentenza, con le stesse conseguenze di diritto.

In subordine, disporre tutti i provvedimenti istruttori necessari ai fini di cui sopra.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

COMUNICATO

Le disposizioni dello statuto dei funzionari e dei relativi allegati prevedono che i concorsi generali per l'assunzione di personale siano preceduti da un bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Pertanto possono essere prese in considerazione soltanto le candidature presentate in risposta al bando relativo ad un determinato concorso. Non si terrà quindi conto delle candidature inoltrate anteriormente al bando di concorso.

L'atto di candidatura deve essere compilato a macchina od a stampatello, attenendosi strettamente alle relative istruzioni. Nella casella apposita occorre specificare il numero del concorso.

DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE AI CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE,
INDETTI DALLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ MEDIANTE BANDI PUBBLICATI
NELLA GAZZETTA UFFICIALE

I. Requisiti generali

Per poter essere assegnato ad un impiego presso una delle istituzioni delle Comunità europee, il candidato, in conformità alle disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità deve soddisfare ai requisiti qui sotto indicati, e cioè:

1. essere cittadino di uno degli Stati membri delle Comunità ⁽¹⁾, salvo deroga concessa dall'autorità che ha il potere di nomina, e godere dei diritti civili e politici;
2. essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;

⁽¹⁾ Gli Stati membri sono:

- il Belgio,
- la Repubblica federale di Germania,
- la Francia,
- l'Italia,
- il Lussemburgo,
- i Paesi Bassi.

3. offrire le garanzie di moralità richieste per l'esercizio delle sue funzioni;
4. aver sostenuto un concorso per titoli o per esami o per titoli ed esami;
5. essere fisicamente idonei all'esercizio delle funzioni;
6. possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali delle Comunità ⁽¹⁾ ed una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale delle Comunità, in relazione alle funzioni che deve svolgere.

II. Procedura

In conformità alle disposizioni dello statuto dei funzionari, il concorso si svolge secondo la seguente procedura:

1. i candidati devono riempire un formulario stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina;
2. agli stessi può essere richiesto ogni altro documento o informazione ritenuta necessaria;
3. per ogni concorso, una commissione giudicatrice è nominata dall'autorità che ha il potere di nomina;
4. l'autorità che ha il potere di nomina stabilisce l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 della precedente sezione I e lo trasmette alla commissione giudicatrice, unitamente ai fascicoli di candidatura;
5. compiuto l'esame dei fascicoli, la commissione stabilisce l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso:
 - nei concorsi per esami, tutti i candidati iscritti nell'elenco sono ammessi alle prove;
 - nei concorsi per titoli, la commissione giudicatrice, dopo aver stabilito i relativi criteri di valutazione, procede all'esame dei titoli dei candidati compresi nell'elenco;
 - nei concorsi per titoli ed esami, la commissione giudicatrice stabilisce quali fra i candidati compresi in detto elenco sono ammessi alle prove finali;
6. al termine dei lavori, la commissione giudicatrice stabilisce l'elenco dei candidati idonei alle funzioni corrispondenti al posto messo a concorso. Questo elenco di idoneità che deve possibilmente comprendere un numero di candidati pari almeno al doppio di quello dei posti da coprire, viene trasmesso all'autorità che ha il potere di nomina, la quale designa il candidato o i candidati da assumere;
7. i lavori della Commissione sono segreti.

La stessa procedura può essere seguita anche nel caso di concorsi indetti per la costituzione di una riserva.

⁽¹⁾ Le lingue ufficiali delle Comunità sono: il tedesco, il francese, l'italiano e l'olandese.

III. Presentazione delle candidature

I candidati sono pregati di presentare la loro domanda per mezzo dell'atto di candidatura inserito nel presente numero della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, inoltrandolo all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee,
Divisione assunzione e carriere,
1, avenue de Cortenberg,
Bruxelles 4 (Belgio).

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 17 dicembre 1969, possibilmente in plico raccomandato.

I documenti relativi ai diplomi o titoli di studio possono essere inviati separatamente all'indirizzo di cui sopra entro e non oltre il 31 dicembre 1969.

I documenti trasmessi per la costituzione del fascicolo di candidatura devono pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 1969 e non potranno essere restituiti. Si raccomanda quindi di presentare soltanto copie certificate conformi ai documenti originali. Le copie fotografiche saranno accettate unicamente se vi sarà apposta la formula, non fotocopiata, accertante la conformità all'originale. Quanto ai diplomi o titoli di studio, si raccomanda di inviare soltanto la copia di quello corrispondente al livello più alto di studi compiuti.

Per la costituzione del fascicolo i candidati non potranno far riferimento a documenti, atti di candidature o schede informative già trasmessi in rapporto a candidature precedenti.

Ai candidati ammessi dalla commissione alle prove o convocati per un colloquio saranno rimborsate le spese di viaggio secondo le modalità precisate nella lettera di convocazione.

I candidati saranno individualmente informati dell'esito della loro partecipazione al concorso.

IV. Servizio di prova

Ogni funzionario, tranne quelli di grado A 1 od A 2, è tenuto ad effettuare un servizio di prova di 6 mesi e potrà essere nominato in ruolo soltanto se l'esito di detto servizio risulterà positivo.

V. Trattamento economico, assegni ed indennità

La retribuzione comprende:

1. uno stipendio (lordo) di base;
2. Se del caso,
 - a) un'indennità di dislocazione pari al 16 % dello stipendio base, maggiorato, se del caso, degli assegni familiari;
 - b) un'indennità giornaliera temporanea.
3. se del caso, gli assegni familiari, e precisamente:
 - a) un assegno di capo famiglia, pari al 5 % dello stipendio base e comunque non inferiore a 700 FB mensili;
 - b) un assegno mensile di 1.100 FB per figlio a carico;
 - c) un'indennità scolastica corrispondente alle spese scolastiche effettive fino ad un massimo di 1.000 FB mensili per figlio a carico.

I funzionari sono iscritti ad un regime di pensione e ad un'assicurazione malattie ed infortuni. Il contributo dei funzionari a detti regimi è trattenuto sulla retribuzione secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.

Alla retribuzione calcolata al netto delle trattenute obbligatorie viene applicato un coefficiente correttore inferiore, superiore o pari al 100 %, secondo il costo della vita nella sede di servizio.

VI. Imposta

La retribuzione è soggetta ad un'imposta a beneficio delle Comunità e non è gravata da nessun'altra imposta negli Stati membri delle Comunità.

BANDO DI CONCORSO COM/C/25

È indetto dalla Commissione delle Comunità europee un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire una riserva di

STENODATTILOGRAFI(E) DI LINGUA ITALIANA

la cui carriera si articola sui gradi 3 e 2 della categoria C.

Le nomine avranno luogo al grado C 3.

La riserva è costituita per provvedere alla copertura dei posti di detta categoria, grado e specialità che non fossero assegnati mediante promozione o trasferimento di funzionari già in servizio presso la Commissione delle Comunità europee. La validità dell'elenco di riserva viene a scadenza il 31 dicembre 1970 e potrà essere prorogata. In tal caso, i candidati iscritti nell'elenco saranno informati in tempo utile.

Sedi di servizio: Bruxelles, Lussemburgo nonché gli altri luoghi d'insediamento di organi della Commissione nei paesi della Comunità.

I. NATURA DELLE FUNZIONI:

- Ripresa stenografica di testi in lingua italiana; eventualmente trascrizione dattilografica di testi registrati su ditta-fono;
- lavori dattilografici in almeno due lingue delle Comunità;
- altri lavori di segreteria.

II. TRATTAMENTO ECONOMICO:

Lo stipendio base mensile sarà inizialmente fissato tra 10.250 FB (C 3/1) e 11.550 FB (C 3/3) a seconda

della formazione e dell'esperienza professionale specifica del candidato. Lo stipendio sarà maggiorato, se del caso, degli assegni e indennità previsti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e specificati nelle «Disposizioni comuni» precedenti il presente bando di concorso. Lo stipendio è soggetto all'imposta comunitaria.

A norma dell'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, è accordata, a titolo temporaneo, un'indennità forfettaria mensile di 750 FB.

Se del caso, sarà accordata per un determinato periodo ed alle condizioni di cui all'articolo 10 dell'allegato VII dello statuto, un'indennità giornaliera compresa tra 450 e 225 FB per i primi 15 giorni e tra 200 e 90 FB dal sedicesimo giorno in poi.

Al netto delle trattenute obbligatorie, lo stipendio di un funzionario non coniugato senza carichi di famiglia e beneficiario dell'indennità di dislocazione ammonta a circa 10.800 FB per il primo scatto, 11.300 FB per il secondo scatto, 11.900 FB per il terzo scatto del grado C 3.

In tali importi non sono comprese l'indennità temporanea forfettaria di 750 FB, né le indennità giornaliere. Alla retribuzione calcolata al netto delle trattenute obbligatorie sarà applicato un coefficiente correttore fissato in funzione delle condizioni di vita nella sede di servizio. Per Bruxelles tale coefficiente è attualmente di 122 e 121 per Lussemburgo.

III. CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL CONCORSO:

Saranno ammessi al concorso i candidati che dimostrino di essere in possesso dei requisiti sottoindicati e

la cui candidatura sia accolta dalla Commissione giudicatrice. Al concorso potranno partecipare soltanto i candidati che avranno ricevuto convocazione formale.

Le prove di esame del concorso avranno luogo verso la fine di gennaio 1970.

1. Titoli o diplomi ed esperienza professionale richiesti:

- Diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado (già scuola media inferiore) o di scuola ad indirizzo commerciale, tecnico o professionale, oppure esperienza professionale di livello equivalente;
- alla data fissata per la presentazione delle candidature almeno un anno di pratica professionale in un posto le cui mansioni corrispondono a quelle indicate sotto il titolo «Natura delle funzioni». Ai fini della pratica professionale potranno essere presi in considerazione gli studi successivi a quelli di livello medio, in particolare in una scuola di segreteria specializzata o assimilata;
- conoscenza della stenografia in una lingua delle Comunità, conoscenza della dattilografia in due lingue delle Comunità;
- conoscenze linguistiche:
profonda conoscenza di una lingua delle Comunità e soddisfacente conoscenza di un'altra lingua delle Comunità.

2. Età:

- età minima: 21 anni,
- età massima: 35 anni,

al momento della presentazione dell'atto di candidatura.

Il limite superiore di età non è applicabile ai candidati che da almeno un anno siano in servizio presso un'istituzione delle Comunità europee.

3. Condizioni generali:

I candidati dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, lettere a), b) e c), dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

IV. NATURA DELLE PROVE:

1. Prove obbligatorie:

- a) copiatura dattilografica di una lettera manoscritta in lingua italiana contenente una tabella numerica, in 25 minuti;

b) prova di velocità (minimo 220 battute o 35 parole/minuto): trascrizione dattilografica di un testo già dattiloscritto entro un tempo prestabilito;

c) copiatura dattilografica in bella copia ed impaginazione, in 30 minuti, di un testo dattiloscritto in lingua italiana di circa 40 righe, con omissioni, termini impropri ed errori di ortografia e di grammatica da correggere;

d) trascrizione dattilografica in 15 minuti di un testo manoscritto in una seconda lingua delle Comunità, a scelta del candidato;

e) ripresa stenografica di un testo dettato in 3 minuti in lingua italiana alla velocità media di 66 parole o 120 sillabe al minuto e trascrizione dattilografica del testo dettato in 25 minuti.

2. Prove facoltative:

a) svolgimento scritto nella lingua materna di un tema assegnato o redazione di una lettera in base ad elementi dati;

b) scrittura di un testo dettato, di circa 15 righe, in una seconda lingua e/o in una terza lingua delle Comunità e/o in lingua inglese e trascrizione dattilografica del dettato in 10 minuti.

Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati devono precisare la seconda lingua prescelta per le prove obbligatorie. Quanto alle prove facoltative, i candidati dovranno precisare la(e) lingua(e) prescelta(e) ed eventualmente la(e) lingua(e) nella(e) quale(i) desiderano sostenere la prova facoltativa b). Inoltre i candidati devono precisare il tipo di tastiera abitualmente usato.

V. PUNTEGGIO DELLE PROVE:

1. Prove obbligatorie:

Le prove obbligatorie saranno valutate secondo un punteggio da 0 a 20.

Non saranno considerati idonei i candidati che non avranno riportato il 60 % dei punti per l'insieme delle prove obbligatorie od avranno riportato un voto inferiore a 10 in una delle prove obbligatorie.

2. Prove facoltative:

Le prove facoltative saranno valutate secondo un punteggio da 0 a 10.

Agli effetti della graduatoria finale saranno presi in considerazione soltanto i voti superiori alla metà dei punti riportati nelle prove facoltative.

VI. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:

Coloro che desiderino partecipare al presente concorso sono pregati di compilare e firmare l'atto di

candidatura inserito nel presente numero della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e spedirlo, in plico raccomandato, al servizio «Assunzioni e Carriere» della Commissione delle Comunità europee.

Vedasi il comunicato che precede il presente bando di concorso.

BANDO DI CONCORSO COM/C/26

È indetto dalla Commissione delle Comunità europee un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire una riserva di

DATTILOGRAFI(E) DI LINGUA ITALIANA

la cui carriera si articola sui gradi 5 e 4 della categoria C.

La riserva è costituita per provvedere alla copertura dei posti di detta categoria, grado e specialità che non fossero assegnati mediante promozione o trasferimento di funzionari già in servizio presso la Commissione delle Comunità europee. La validità dell'elenco di riserva viene a scadenza il 31 dicembre 1970 e potrà essere prorogata. In tal caso i candidati iscritti nell'elenco saranno informati in tempo utile.

Sedi di servizio: Bruxelles, Lussemburgo nonché gli altri luoghi d'insediamento di organi della Commissione nei paesi della Comunità.

I. NATURA DELLE FUNZIONI:

lavori dattilografici in lingua italiana.

II. TRATTAMENTO ECONOMICO:

La nomina può aver luogo al grado C 5 o al grado C 4;

- in caso di nomina al grado C 5, lo stipendio iniziale sarà di 7.950 FB (C 5/1);
- in caso di nomina al grado C 4, lo stipendio sarà fissato tra 9.050 FB (C 4/1) e 10.150 FB (C 4/3)

a seconda della formazione e dell'esperienza professionale specifica del candidato.

Lo stipendio sarà maggiorato, se del caso, degli assegni e indennità previsti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e specificati nelle «Disposizioni co-

muni» precedenti il presente bando di concorso. Lo stipendio è soggetto all'imposta comunitaria.

A norma dell'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è accordata a titolo temporaneo un' indennità forfettaria mensile di 500 FB.

Se del caso, sarà accordata per un determinato periodo e alle condizioni di cui all'articolo 10 dell'allegato VII dello statuto un'indennità giornaliera compresa tra 450 e 225 FB per i primi 15 giorni e tra 200 e 90 FB dal sedicesimo giorno in poi.

Al netto delle trattenute obbligatorie, lo stipendio di un funzionario non coniugato, senza carichi di famiglia e beneficiario dell'indennità di dislocazione, ammonta a circa 8.800 FB per il primo scatto del grado C 5.

In tale importo non sono comprese l'indennità temporanea forfettaria di 500 FB, né le indennità giornaliere. Alla retribuzione, calcolata al netto delle trattenute obbligatorie, sarà applicato un coefficiente correttore fissato in funzione delle condizioni di vita nella sede di servizio. Per Bruxelles tale coefficiente è attualmente di 122 e 121 per Lussemburgo.

III. CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL CONCORSO:

Saranno ammessi al concorso i candidati che dimostrino di essere in possesso dei requisiti sottoindicati e la cui candidatura sia accolta dalla commissione giudicatrice. Al concorso potranno partecipare soltanto i candidati che avranno ricevuto convocazione formale.

Le prove d'esame del concorso avranno luogo verso la fine di gennaio 1970.

1. Titoli o diplomi ed esperienza professionale richiesti:

- Diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado (già scuola media inferiore) o di scuola ad indirizzo commerciale, tecnico o professionale, oppure esperienza professionale di livello equivalente;

- buona preparazione dattilografica;
- conoscenze linguistiche:
profonda conoscenza di una lingua delle Comunità e soddisfacente conoscenza di un'altra lingua delle Comunità.

2. Età:

- età minima: 21 anni,
- età massima: 35 anni,

al momento della presentazione dell'atto di candidatura.

Il limite superiore di età non è applicabile ai candidati che da almeno un anno siano in servizio presso un'istituzione delle Comunità europee.

3. Condizioni generali:

I candidati dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, lettere a), b) e c), dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

IV. NATURA DELLE PROVE:

1. Prove obbligatorie:

- a) copiatura dattilografica di una lettera manoscritta in lingua italiana contenente una tabella numerica, in 25 minuti;
- b) prova di velocità (minimo 220 battute o 35 parole/minuto); trascrizione dattilografica di un testo già dattiloscritto entro un tempo prestabilito;
- c) copiatura dattilografica in bella copia ed impaginazione, in 30 minuti, di un testo dattiloscritto in lingua italiana, di circa 40 righe, con omissioni, termini impropri ed errori di ortografia e di grammatica da correggere;
- d) trascrizione dattilografica in 15 minuti di un testo manoscritto in una seconda lingua delle Comunità, a scelta del candidato.

2. Prove facoltative:

- a) ripresa stenografica di un testo dettato in tre minuti nella lingua materna del candidato, alla velocità media di 50 parole o 100 sillabe al

minuto, e trascrizione dattilografica del testo in 20 minuti;

- b) scrittura a mano di un testo dettato, di circa 15 righe, in una seconda lingua e/o in una terza lingua delle Comunità e/o in lingua inglese, e trascrizione dattilografica del dettato in 10 minuti.

Nella domanda di partecipazione al concorso, i candidati dovranno precisare la seconda lingua prescelta per la prova obbligatoria. Quanto alle prove facoltative, i candidati dovranno precisare la(e) lingua(e) prescelta(e) ed eventualmente la(e) lingua(e) nella(e) quale(i) desiderano sostenere la prova facoltativa b). Inoltre i candidati devono precisare il tipo di tastiera abitualmente usato.

V. PUNTEGGIO DELLE PROVE:

1. Prove obbligatorie:

Le prove obbligatorie saranno valutate secondo un punteggio da 0 a 20.

Non saranno considerati idonei i candidati che non avranno riportato il 60 % dei punti per l'insieme delle prove obbligatorie od avranno riportato un voto inferiore a 10 in una delle prove obbligatorie.

2. Prove facoltative:

Le prove facoltative saranno valutate secondo un punteggio da 0 a 10.

Agli effetti della graduatoria finale saranno presi in considerazione soltanto i voti superiori alla metà dei punti riportati nelle prove facoltative.

VI. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:

Coloro che desiderino partecipare al presente concorso sono pregati di compilare e firmare l'atto di candidatura inserito nel presente numero della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e spedirlo, in plico raccomandato, al servizio « Assunzioni e Carriere » della Commissione delle Comunità europee.

Vedasi il comunicato che precede il presente bando di concorso.

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

(Comunicato)

Fornitura e montaggio dell'attrezzatura necessaria per stazioni di trattamento di acque nell'ambito dei progetti di adduzione di acqua potabile ad Ankara ed Istanbul

Avviso di preselezione

1. La Direzione generale degli affari idraulici dello Stato (DSI) del ministero per l'energia e le risorse naturali della Repubblica di Turchia sollecita delle offerte per la fornitura ed il montaggio delle attrezzature necessarie per la coagulazione, il filtraggio e la disinfezione delle acque nelle stazioni di trattamento di Ankara e di Istanbul nonché per il trattamento e la rimozione dei depositi di fango di queste stazioni.
2. La gara concerne
 - 2.1. la preparazione del progetto definitivo delle stazioni di trattamento menzionate qui appresso, nonché le attrezzature ed il loro montaggio; la preparazione dei documenti d'appalto per i lavori di costruzione; la direzione ed il controllo della costruzione per conto della DSI; la fornitura, il montaggio sul posto e l'installazione di tutti gli strumenti e gli elementi meccanici ed elettrici;
la messa in condizioni di funzionare delle tre stazioni, la costruzione delle quali verrà aggiudicata dalla DSI ad imprenditori locali.
Le stazioni da realizzare sono le seguenti:
 - una stazione ad Ankara, con una capacità giornaliera di trattamento di 206.000 m³,
 - una stazione ad Istanbul, vicino alla stazione esistente a Kâgithane, con una capacità giornaliera di trattamento di 143.000 m³,
 - una terza stazione ad Istanbul, vicino alla diga di Ömerli, con una capacità giornaliera di trattamento di 286.000 m³.
 - 2.2. Miglioramento e ingrandimento della stazione esistente a Kâgithane, Istanbul, la cui capacità giornaliera di trattamento dovrà passare da 238.000 m³ a 295.000 m³.
3. La valuta estera necessaria per l'esecuzione dei lavori verrà fornita dal governo della Repubblica di Turchia su credito estero.
4. Le ditte o i consorzi di ditte esperti in questo genere di lavori e desiderosi di essere preselezionati per partecipare alla gara dovranno farne richiesta entro martedì 30 dicembre 1969 ore 17 all'indirizzo segnato in calce.
5. Le ditte o i consorzi devono unire alla loro richiesta ogni documento ed opuscolo utile all'apprezzamento della loro qualificazione, ivi compreso in particolare:
 - 5.1. l'elenco dei principali lavori finora eseguiti o in corso di esecuzione con l'indicazione del costo del progetto, dell'oggetto del medesimo, delle date di inizio ed ultimazione dei lavori e del nome dell'amministrazione;
 - 5.2. il curriculum vitae professionale dei principali dirigenti;
 - 5.3. il capitale sociale, il giro d'affari annuo e le referenze bancarie;
 - 5.4. la descrizione e l'illustrazione dei metodi che hanno usato in progetti del genere;
 - 5.5. l'indicazione di impianti simili di una capacità giornaliera di almeno 200.000 m³ da loro realizzati, corredata da informazioni sommarie sugli stessi e, ove possibile, dalla descrizione delle particolarità di tali impianti.
6. Le ditte o i consorzi di ditte che saranno stati prescelti riceveranno l'invito alla gara ed i capitolati d'appalto nonché ulteriori dettagliate informazioni concernenti le stazioni di trattamento e l'ubicazione dei progetti.

INDIRIZZO:

DSI Genel Müdürlüğü
Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Yücetepe Mahallesi 1. Cadde
Gülhane
ANKARA — TURKEY

(1969/BEI/3)